

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 - La Società denominata "**Rai Com S.p.A.**" è retta dal presente statuto.

Articolo 2 - Sede

2.1 - La società ha sede legale in Roma.

2.2 - Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3 - Durata

3.1 - La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 - La Società ha per oggetto:

- la distribuzione, la commercializzazione, la cessione, prioritariamente in funzione delle esigenze editoriali della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. (in appresso RAI) e delle società ad essa collegate, anche in collaborazione o mediante affidamento a terzi, in Italia e all'estero, di canali radio-televisivi e di diritti, anche parziali, su opere audiovisive,

cinematografiche, televisive, librerie e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva, di supporto meccanico o di piattaforma, nonché di tutti i relativi diritti derivati, acquisiti, a titolo originario o a titolo derivativo, prioritariamente da RAI e/o da società del Gruppo RAI e, quanto ai diritti, anche da soggetti terzi;

- la realizzazione finalizzata alla commercializzazione, anche in collaborazione o mediante affidamento a terzi, di prodotti commerciali audiovisivi destinati ai mercati, italiani ed esteri, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva, di supporto meccanico o di piattaforma nei limiti e con i vincoli fissati annualmente dalla capogruppo e nel rispetto delle prerogative delle altre consociate RAI;

- l'acquisizione finalizzata alla commercializzazione, in Italia e all'estero, di diritti, anche parziali, di utilizzazione economica su opere audiovisive, cinematografiche, televisive e multimediali, senza limiti di modalità trasmissiva, distributiva, di supporto meccanico o di piattaforma nei limiti e con i vincoli fissati annualmente dalla capogruppo e nel rispetto delle prerogative delle altre consociate RAI;

- l'edizione e la produzione di opere musicali, teatrali, librerie e riviste nonché l'apertura di testate editoriali ai fini della distribuzione dei prodotti commerciali all'interno del canale edicola e libreria;

- l'apertura di esercizi commerciali dedicati alla vendita di

prodotti derivati (in relazione all'oggetto sociale) e di merchandising nonché di qualsivoglia bene connesso allo statuto sociale;

- la commercializzazione di diritti sportivi, l'acquisizione e la vendita di library sportive, la realizzazione e la gestione di canali tematici sportivi finalizzati alla commercializzazione;

- la gestione dei servizi di interazione funzionale, di qualunque genere e con qualsivoglia modalità, con i programmi e/o l'offerta editoriale RAI e di terzi non in concorrenza con RAI;

- la gestione negoziale (inclusa la negoziazione, definizione e/o formalizzazione) di contratti quadro e convenzioni (di natura attiva e/o passiva) con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia;

- l'ideazione, lo sviluppo e la gestione di progetti (quali ad esempio progetti di comunicazione, tecnologici, etc) finalizzati alla partecipazione a bandi di gara italiani ed europei;

- l'ideazione, l'organizzazione, la gestione e la partecipazione a manifestazioni, festival, mercati ed altri eventi, nazionali e non, di rilevanza per le attività commerciali e l'esercizio di tutte le attività ad essi complementari e connes-

se;

- l'ideazione, l'organizzazione, la gestione e la partecipazione a premi, gare sportive e non, mostre, di qualunque genere, di rilevanza commerciale, in Italia e all'estero, e l'esercizio di tutte le attività ad essi complementari e connesse;

- l'impianto e l'esercizio, in Italia e all'estero, di industrie editrici, tipografiche, giornalistiche (con esclusione dei quotidiani nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, numero 416 e successive integrazioni e modifiche) librerie, musicali, audiovisive, cinematografiche, multimediali e discografiche e comunque produttrici di beni e servizi con eventuali altre tecnologie che lo sviluppo dei "media" potrà proporre con lo sfruttamento dei relativi diritti d'autore;

- la commercializzazione di brevetti nella titolarità e/o comunque nella disponibilità di RAI;

- la messa a disposizione, a favore di terzi, di studi e/o facilities tecniche nella disponibilità di RAI e/o la conclusione di accordi commerciali finalizzati alla valorizzazione di spazi non produttivi nella disponibilità di RAI, nel rispetto delle prerogative delle altre consociate RAI;

- le attività di affidamento (da intendersi inclusive di negoziazione, formalizzazione e/o gestione) dei cd. "Contratti Titoli di Coda", ossia di quei contratti atipici che riguardano

la messa a disposizione di servizi/beni accessori alla produzione (es. abiti, complementi d'arredo, ecc.) a fronte del ringraziamento nei titoli di coda di programmi RAI per i servizi/beni forniti ai fini della realizzazione dei programmi stessi.

4.2 - In via strettamente strumentale e non prevalente, per il conseguimento dei suddetti fini, la società potrà altresì, in Italia e all'estero, compiere e promuovere qualsiasi operazione, in forma associativa o di collaborazione con terzi, di carattere industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, che sia necessaria, complementare e comunque connessa alle attività sopra indicate, assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi analogo scopo sociale.

4.3 - Le attività della Società sono eseguite prioritariamente in funzione delle esigenze editoriali della RAI; le attività della Società nei confronti di terzi non possono essere svolte in concorrenza con RAI e le altre consociate RAI.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 - Il capitale sociale è di euro 10.320.000 (diecimilioni-trecentoventimila) rappresentato da numero 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Articolo 6 - Azioni

6.1 - Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 - La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Articolo 7 - Circolazione delle azioni

7.1 - Le azioni sono nominative.

Articolo 8 - Azioni in comproprietà

8.1 - Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi dell'art. 2347 del codice civile.

Articolo 9 - Aumenti di capitale

9.1 - L'assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 10 - Versamenti sulle azioni

10.1 - I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

Articolo 11 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari -

Finanziamenti

11.1 - La Società può, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, emettere obbligazioni convertibili e non convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

11.2 - La società potrà acquisire finanziamenti, con obbligo di rimborso delle somme versate, da parte dei soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano almeno il due per cento del capitale sociale nominale, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme di legge e di regolamento che individuano le operazioni non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico. Tali finanziamenti - la cui concessione è tra l'altro facoltativa - potranno essere eseguiti anche singolarmente da ogni socio senza alcuna formalità e, salvo patto contrario tra la Società e il socio, non saranno produttivi di interessi.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 12 - Convocazione

12.1 - Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia. Possono tenersi con interventi dislocati in luoghi diversi, contigui o distanti, per tele-video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e che il Presidente ed il soggetto verbalizzante siano compresenti nel luogo di riunione.

A norma dell'articolo 2366, terzo comma, del codice civile,

esse sono convocate mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della riunione.

12.2 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 13 - Diritto di intervento

13.1 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Articolo 14 - Rappresentanza

14.1 - Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

14.2 - Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 15 - Presidenza dell'assemblea

15.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato oppure, in mancanza di entrambi, dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero dall'amministratore unico; in mancanza l'assemblea è presieduta dalla persona eletta a maggioranza dei presenti.

15.2 - Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea a maggioranza

dei presenti.

Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni

16.1 - L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge o per Statuto.

16.2 - Le deliberazioni, tanto per le assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima sia in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 - I verbali della assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

16.5 - I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

TITOLO V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 17 - Composizione e nomina

17.1 - La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modifiche e integrazioni a tutela del genere meno rappresentato, da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, ovvero da un amministratore unico; gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili. L'assemblea determina il

numero dei consiglieri e la durata del mandato entro i limiti suddetti; il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

17.2 - L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo punto del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Presidente e Vice Presidente

18.1 - Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, senza prevedere compensi aggiuntivi, al quale possono essere attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

18.2 - Il consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 19 - Convocazione e svolgimento delle adunanze

19.1 - Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario.

19.2 - Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il consiglio di amministrazione, dandone avviso ai consiglieri e ai sindaci almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la riunione, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno non festivo prima. La convocazione può essere fatta per lettera, per telegramma, per telefax, per posta elettronica, ecc..

19.3 - Le adunanze possono essere estese per videoconferenza o con analogo sistema audiovisivo di collegamento a distanza con consiglieri che abbiano giustificato per comprovati motivi la loro impossibilità di essere fisicamente presenti e ne abbiano fatto espressa richiesta, a condizione che vi sia la presenza fisica nel luogo di riunione almeno del Presidente o di chi ne fa le veci e di un altro consigliere di amministrazione e del segretario del consiglio, nel caso di consiglio composto da tre membri, del Presidente o chi ne fa le veci e di altri due consiglieri di amministrazione e del segretario del consiglio, nel caso di consiglio composto da cinque membri. In tal caso i consiglieri collegati per videoconferenza o altro analogo sistema audiovisivo sono considerati presenti a tutti gli effetti.

19.4 - Il consiglio di amministrazione deve essere altresì

convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri, ovvero dal collegio sindacale, per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

Articolo 20 - Presidenza delle adunanze

20.1 - Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Articolo 21 - Riunioni e validità delle delibere

21.1 - Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 22 - Verbali

22.1 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, redatti e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

22.2 - Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente dell'adunanza e dal segretario.

Articolo 23 - Compiti

23.1 - L'organo amministrativo ha la gestione esclusiva

dell'impresa sociale ed opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sulla base delle specifiche competenze dei singoli suoi componenti. L'organo amministrativo è dotato di ogni potere di amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Articolo 24 - Deleghe

24.1 - Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381, comma 4, del codice civile, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, fissandone le relative attribuzioni e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

24.2 - Previa delibera dell'Assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al Presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione, che provvede a determinarne in concreto il contenuto e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

24.3 - L'organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, senza compensi aggiuntivi.

24.4 - Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti a Consiglieri, dipendenti ed anche a terzi.

24.5 - Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone i compiti e la retribuzione.

Articolo 25 - Rappresentanza

25.1 - La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente sia all'amministratore delegato, ovvero all'amministratore unico e, in caso di assenza o impedimento del primo, al Vice Presidente se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

25.2 - I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 26 - Compensi

26.1 - Ai membri dell'organo amministrativo spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2389 del codice civile. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

26.2 - È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

Articolo 27 - Poteri del Presidente

27.1 - Il Presidente:

a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'articolo 25.1;

b) presiede l'assemblea ai sensi dell'articolo 15.1;

c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ai sensi

degli articoli 19 e 20;

d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del consiglio.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28 - Collegio sindacale

28.1 - L'Assemblea elegge, nel rispetto della legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modifiche e integrazioni a tutela del genere meno rappresentato, il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi tra i quali nomina il Presidente e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

28.2 - I sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.3 - Il collegio sindacale svolge le funzioni dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, d.lgs. n. 231/2001. A tal fine, il collegio svolge il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

29.1 - La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

29.2 - L'incarico della revisione legale dei conti è conferito

dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, per una durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata del mandato.

Articolo 29 bis - Dirigente preposto

alla redazione dei documenti contabili societari

29bis.1 - L'organo amministrativo nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica dell'organo amministrativo stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

29bis.2 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

29bis.3 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

29bis.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari può essere revocato dall'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

29bis.5 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

29bis.6 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

29bis.7 - L'organo amministrativo vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

29bis.8 - L'amministratore delegato (o il Presidente, qualora il Consiglio di Amministrazione non abbia nominato un amministratore delegato), ovvero l'amministratore unico, e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui all'articolo 29bis.6, nel corso dell'esercizio cui si riferi-

scono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 30 - Esercizio sociale

30.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 31 - Dividendi

31.1 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

32.1 - In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE GENERALE

Articolo 33 - Rinvio

33.1 - Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.